



00168-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ACR

Aldo Cavallo

- Presidente -

Sent. n. sez. 1390

Elisabetta Rosi

CC - 10/11/2017

Claudio Cerroni

R.G.N. 29654/2017

Enrico Mengoni

- Relatore -

Carlo Renoldi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/9/2016 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia, Avvocato dello (omissis) , che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (omissis) in sostituzione dell'Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 29/9/2016, pronunciandosi in sede di rinvio in esito alla sentenza di questa Corte suprema <sup>ly</sup> data 19/1/2015, la Corte di appello di Milano riduceva a 2.184.538,00 euro la somma sottoposta a sequestro

AC

conservativo a carico di (omissis) ; a giudizio del Collegio, perdurava la necessità di mantenere a vincolo la cifra indicata a garanzia delle pretese delle parti civili costituite nel procedimento a carico del (omissis) stesso, riconosciuto colpevole di numerosi e gravi illeciti di natura tributaria, ancorché in parte dichiarati prescritti.

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; vizio motivazionale. La Corte di appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto indicato nella sentenza di legittimità, con il quale il Collegio stesso era stato invitato a tener conto delle numerose prescrizioni dichiarate in sede di merito (4 su 7 reati), sì da verificare se perdurassero le condizioni per mantenere sotto sequestro beni fino alla concorrenza (iniziale) di circa 7 milioni di euro. La motivazione, al riguardo, risulterebbe apodittica e priva di ogni supporto argomentativo, e non terrebbe conto del fatto che solo al giudice civile è stata rimessa l'esatta quantificazione del danno. Ancora, l'ordinanza avrebbe erroneamente valutato la posizione del coimputato (omissis), condebitore in solido nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, non avrebbe verificato che i beni sequestrati alla "(omissis)" (società riferibile a quest'ultimo e ritenuta vero "polmone finanziario del gruppo e quindi mezzo per compiere i reati oggetto del procedimento") erano del tutto adeguati a soddisfare le pretese dell'Agenzia stessa; non si comprenderebbe, pertanto, per quale ragione non avrebbe acquisito tali documenti, idonei a dimostrare che lo Stato aveva già ottenuto integrale risarcimento del danno. Anche sul punto, peraltro, la motivazione dell'ordinanza risulterebbe viziata. Da ultimo, lo stesso provvedimento – pur riducendo sensibilmente la somma oggetto di cautela – non avrebbe adeguatamente motivato in forza di quali parametri questa sarebbe stata quantificata; al riguardo, infatti, si sarebbe utilizzato un conteggio dell'Agenzia delle Entrate già tacciato di genericità dalla Corte di cassazione; e senza considerare, peraltro, che la Corte di appello aveva già annullato – a carico del (omissis) – il capo di condanna relativo alle statuizioni civili, rimandando sul punto al giudice civile per la determinazione del *quantum*. Una motivazione palesemente errata ed in contrasto con la lettera della legge, dunque, che peraltro non avrebbe riconosciuto alcun pregio alla sentenza 18/3/2013, irrevocabile, con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta (proposta dalla citata Agenzia) di revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale costituito dal ricorrente e dalla moglie il (omissis).

Si chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata, che non rispetterebbe il principio di proporzione tra credito da garantire ed ammontare del debito.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato quanto alla prima ed assorbente doglianza.

Al riguardo, occorre innanzitutto muovere dal *dictum* della sentenza n. 9851/15, emessa da questa Corte suprema il 19/1/2015 su ricorso del <sup>(omissis)</sup>; con la stessa – che annullava con rinvio la precedente decisione della Corte di appello <sup>in</sup> data 29/3/2013 – si ordinava una rinnovata valutazione “sui limiti quantitativi entro cui va mantenuto il sequestro conservativo”, ciò al fine di osservare “una ragionevole proporzionalità tra crediti da garantire ed ammontare del debito”. Nel corpo della medesima decisione, inoltre, si censurava che il Collegio di merito – pronunciandosi sul punto – avesse apoditticamente confermato il sequestro nella misura originaria, “pur a fronte della declaratoria di prescrizione dei tre reati”; ancora, si affermava che la sentenza impugnata non conteneva “nessun elemento concreto” a supporto della persistenza di ritenuti danni molto rilevanti, “e soprattutto della dimensione quantitativa, anche solo approssimativa, di tali danni”.

4. Questa pronuncia di legittimità, peraltro, deve esser letta in uno con la precedente n. 40559/12 del 4/4/2012, con la quale – impugnata la sentenza del Collegio di appello di Milano <sup>in</sup> data 24/6/2010 – la Corte suprema aveva dichiarato la prescrizione dei reati (ascritti al ricorrente) *sub* capi V), W) e Z) (che si aggiungevano al capo U, già dichiarato prescritto con la sentenza d’appello appena citata); nell’ambito della stessa pronuncia, peraltro, questa Corte aveva affermato che: 1) la sentenza di appello, pur confermando la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ne aveva demandato la liquidazione alla sede civile, eliminando la condanna nel “*quantum*” stabilita dal giudice di primo grado; 2) tale argomento doveva esser condiviso, con conseguente rimessione al (solo) giudice civile per la determinazione dell’ammontare dei citati danni.

5. Orbene, tutto ciò premesso, rileva la Corte che la nuova pronuncia di appello, nella forma dell’ordinanza, non ha fatto buon governo del principio di diritto proveniente da questo Giudice, trascurando del tutto di valutare l’intervenuta prescrizione di 4 dei 7 reati contestati e, anzi, affermandone sul punto la completa irrilevanza. Ancora, il Collegio di merito – e pur nella menzionata devoluzione quantitativa al solo giudice civile – ha reiteratamente riferito di “un danno patrimoniale di estrema rilevanza”, di “importi di sicura consistenza”, ma ciò ha tratto soltanto dalla mera addizione matematica delle somme *imponibili* indicate in tutti i capi di imputazione, compresi quelli estinti per prescrizione; senza alcuna considerazione, quindi, per gli importi riscontrati come *effettivamente evasi*, gli unici – all’evidenza – ai quali correlare un profitto

da reato e, pertanto, un danno patrimoniale da garantire. Di seguito sul punto, poi, l'ordinanza ha sì evidenziato che "trattasi di importi non dettagliatamente quantificabili (perché del resto, se così fosse stato, vi sarebbe stata una condanna non solo generica...ma precisa e quantificata in modo certo ed esigibile)", ma li ha comunque definiti come "certamente rilevanti, il cui ammontare, anche per la molteplicità delle relative voci (imposte evase, interessi, accessori ed oneri, sanzioni, spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la loro quantificazione e ricostruzione, danno morale e di immagine) ben pare avvicinarsi al minor importo oggi quantificato dall'Agenzia delle Entrate, ribadendosi come si verta in tema di adeguatezza del vincolo cautelare rispetto ad un danno che non può in questa sede esser quantificato nel suo preciso ammontare". Senza alcuna ulteriore specificazione.

6. Una motivazione del tutto generica, quindi, con la quale il Collegio di merito – oltre a disattendere *in toto* la richiesta valutazione dei reati prescritti, nella quantificazione della somma da vincolare – ha individuato un importo sì notevolmente inferiore a quello iniziale, ma sprovvisto di ogni supporto argomentativo; e con rinvio ad un calcolo evidentemente effettuato dalla parte civile, sulla cui congruenza ed adeguatezza non viene spesa alcuna considerazione.

Ne segue l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017



Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Aldo Cavallo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 gennaio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96